

DIRETTIVA PER L'APPLICAZIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO DI CUI ALL'ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2011, N. 23

Con la presente direttiva, al fine di dare attuazione alla legge regionale n. 23 del 2011, si forniscono gli indirizzi relativi all'applicazione del sistema sanzionatorio delineato dalla legge stessa, esplicitando le attività della Regione in relazione alle competenze previste ai commi 4 e 5 dell'art. 12.

1. Soggetti attivi e passivi del sistema sanzionatorio di cui all'art. 12 della L.R. 23 del 2011

La Regione nell'ambito delle proprie competenze delineate nella legge regionale n. 23 del 2011 esercita le relative funzioni sanzionatorie. In particolare, le compete l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni pecuniarie, in caso di inadempienze dei gestori concernenti:

1. la mancata fornitura delle informazioni richieste sui servizi pubblici di cui alla L.R. n. 23 del 2011 ovvero la fornitura di informazioni false;

2. il mancato rispetto delle disposizioni della Regione emanate in attuazione del comma 2, lettera a), dell'art. 12 della L.R. n. 23 del 2011, ovvero relative alla costituzione, implementazione ed aggiornamento di un unico sistema informativo a livello regionale delle reti e degli impianti del servizio idrico integrato e del servizio gestione dei rifiuti urbani e degli interventi per il loro adeguamento e sviluppo.

Sono individuati quali gestori tutti i soggetti che svolgono anche una sola attività tra quelle necessarie all'erogazione dei servizi, e pertanto, oltre ai soggetti affidatari dei servizi o di parti di essi, anche le società patrimoniali (cosiddette società degli asset o società delle proprietà) proprietarie di beni relativi al servizio idrico integrato che svolgano, anche in parte, attività tipiche della gestione dei beni (ad esempio: realizzazione di nuove infrastrutture, realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e/o ordinaria, gestione operativa di reti e/o impianti o di porzioni di essi) ed anche i soggetti individuati come fornitori all'ingrosso di acqua potabile del servizio idrico integrato.

2. Competenze regionali in materia di sanzioni

La Regione provvede all'accertamento delle inadempienze dei gestori di cui all'art. 12, comma 4, della L.R. n. 23 del 2011 ed all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in conformità al procedimento previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21.

L'attività di accertamento è svolta dal Servizio Giuridico dell'ambiente, rifiuti, bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali della Direzione generale Cura del territorio e dell'ambiente, mentre l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento sanzionatorio spetta al Servizio Regionale competente in base agli atti di organizzazione, attualmente individuato nel Servizio Affari legislativi e aiuti di Stato della Direzione generale Risorse, Europa, innovazione e istituzioni.

In particolare, espletate le fasi di accertamento, seguendo le modalità previste dalla L. n. 689 del 1981, il funzionario della Servizio Giuridico dell'ambiente, rifiuti, bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali, appositamente nominato, che ha accertato la violazione invia al Servizio Affari legislativi e aiuti di Stato il verbale di accertamento accompagnato dal rapporto di servizio, indicando tra l'altro l'attestazione dell'eseguita contestazione ovvero gli estremi della notificazione.

3. Gravità delle violazioni e commisurazione delle sanzioni

Ai sensi del comma 5 dell'art. 12 della L.R. n. 23 del 2011 per le violazioni da parte dei gestori è prevista una sanzione pecuniaria da euro 50.000 ad euro 500.000 commisurata alla gravità dell'inadempienza. In caso di reiterazione delle violazioni, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, la Regione può proporre all'Autorità competente la sospensione o la decadenza dell'affidamento del servizio.

Con riferimento alla valutazione della gravità della violazione ed alla conseguente commisurazione della sanzione applicabile si valutano i seguenti elementi:

- a) la rilevanza dell'inadempienza;
- b) la durata (breve, media o lunga), la sua estensione territoriale (locale o regionale), anche avuto riguardo, ove possibile, al numero di utenti coinvolti, e le altre modalità con le quali si realizza l'inadempienza;
- c) la rilevanza degli eventuali effetti pregiudizievoli, sugli utenti o sull'azione amministrativa della Regione e dell'Autorità territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti;
- d) gli indebiti vantaggi, economici e non, conseguiti dal gestore in conseguenza dell'inadempienza;
- e) il grado di colpevolezza del gestore, che può desumersi, tra le altre circostanze, dal ruolo apicale ricoperto nell'impresa dall'autore materiale dell'inadempienza, dall'assenza di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire inadempienze della stessa specie, dal tentativo di occultare l'inadempienza;
- f) la recidiva del gestore all'inadempienza;
- g) il grado di inclinazione del gestore alle inadempienze.